

Procedura in materia di Internal Dealing

30 settembre 2026

Introduzione

La presente procedura in materia di internal dealing (la “Procedura”) è adottata da Lucisano Media Group S.p.A. (la “Società”), emittente le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, in attuazione dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato (la “MAR”), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 (Listing Act), del Regolamento delegato (UE) 2016/522, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), del Regolamento Emittenti Consob come modificato dalla Delibera Consob n. 23979/2026, nonché delle disposizioni di legge, regolamentari e di Euronext Growth Milan pro tempore applicabili (la “Normativa Internal Dealing”).

La Procedura disciplina: (i) l'individuazione delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a esse strettamente associate; (ii) i flussi informativi relativi alle operazioni effettuate per conto proprio su azioni o strumenti di debito della Società, nonché su derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati; (iii) gli adempimenti della Società verso il pubblico; e (iv) i periodi di chiusura.

Per quanto non espressamente previsto dalla Procedura prevalgono e si applicano direttamente la Normativa Internal Dealing e le indicazioni pro tempore pubblicate dalle autorità competenti.

1. Definizioni

In aggiunta ai termini definiti in altri articoli della Procedura, i termini riportati di seguito, quando utilizzati con lettera maiuscola, hanno il seguente significato.

Azioni: le azioni ordinarie della Società ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consob: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Data dell’Operazione: la data di esecuzione dell’Operazione, da indicare nel modello di notifica secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523; la data di regolamento o liquidazione non rileva quando è successiva alla conclusione dell’Operazione.

Euronext Growth Advisor o EGA: il soggetto incaricato dalla Società ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Euronext Growth Milan o EGM: il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

MAR: il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato e integrato.

Normativa Internal Dealing: la normativa indicata nell’Introduzione, come modificata o sostituita nel tempo.

Operazione: ogni operazione effettuata per conto proprio da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata avente a oggetto le Azioni o gli strumenti di debito della Società, nonché derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, soggetta a notifica ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 1 e 7, MAR e dell’articolo 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522. L’elenco contenuto nell’Allegato B ha carattere non esaustivo.

Persona Strettamente Associata: una persona che, rispetto a un Soggetto Rilevante, sia: (a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge secondo il diritto nazionale; (b) un figlio a carico; (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla Data dell'Operazione; oppure (d) una persona giuridica, un trust o una società di persone le cui responsabilità di direzione siano rivestite dal Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere (a), (b) o (c), che sia direttamente o indirettamente controllata da tale persona, che sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di tale persona.

Regolamento Emittenti Consob: il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento Emittenti EGM: il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente.

SDIR: il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata utilizzato dalla Società.

Società: Lucisano Media Group S.p.A.

Soggetto Preposto: il responsabile della funzione Investor Relations della Società o il diverso soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 5.

Soggetto Rilevante: esclusivamente una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso la Società ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 25, MAR, e in particolare: (a) un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale; oppure (b) un alto dirigente che, pur non essendo componente di tali organi, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società. L'appartenenza a un organo o alla dirigenza di una società controllata non determina, di per sé, la qualifica di Soggetto Rilevante della Società.

Strumenti Finanziari: le Azioni o gli strumenti di debito emessi dalla Società, nonché i derivati o gli altri strumenti finanziari collegati agli stessi, ai sensi dell'articolo 19 MAR.

Ufficio Investor Relations: la funzione Investor Relations della Società.

2. Individuazione e informazione delle Persone Rilevanti

La Società, tramite il Soggetto Preposto e con il supporto delle funzioni aziendali competenti, individua i Soggetti Rilevanti sulla base dei criteri previsti dalla MAR e mantiene aggiornato l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate comunicategli.

Il Soggetto Preposto informa per iscritto ciascun Soggetto Rilevante della sua identificazione, degli obblighi previsti dall'articolo 19 MAR e della Procedura e conserva copia della comunicazione e della relativa attestazione di ricezione.

Ciascun Soggetto Rilevante: (a) comunica tempestivamente al Soggetto Preposto i dati delle proprie Persone Strettamente Associate e ogni successiva variazione; (b) informa per iscritto ciascuna Persona Strettamente Associata degli obblighi derivanti dall'articolo 19 MAR e dalla Procedura; e (c) conserva copia della comunicazione effettuata.

I componenti degli organi sociali e i dirigenti delle società controllate non sono automaticamente qualificati come Soggetti Rilevanti della Società. Un soggetto operante presso una controllata è incluso soltanto quando soddisfi, in concreto, i requisiti previsti dalla definizione di Soggetto Rilevante rispetto alla Società.

Il Soggetto Preposto riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno annualmente e, in caso di variazioni rilevanti, alla prima riunione utile, in merito all'elenco dei Soggetti Rilevanti e all'attuazione della Procedura.

3. Ambito di applicazione, operazioni e soglia

La Procedura si applica alle Operazioni effettuate per conto proprio dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate sugli Strumenti Finanziari.

Sono incluse, nei limiti e alle condizioni della Normativa Internal Dealing, le operazioni elencate dall'articolo 19, paragrafo 7, MAR e dall'articolo 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522, tra cui acquisti, vendite, sottoscrizioni, scambi, donazioni ed eredità, pegni e prestiti di titoli, operazioni su derivati, esercizio di opzioni, operazioni eseguite da terzi nell'ambito di una gestione patrimoniale e talune operazioni relative ad assicurazioni sulla vita.

L'obbligo di notifica si applica quando l'importo complessivo delle Operazioni effettuate da una singola Persona Rilevante raggiunge o supera Euro 50.000 nell'arco di un anno civile. La soglia è calcolata sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni effettuate dalla medesima persona o per suo conto. Le operazioni di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Associate differenti non sono aggregate tra loro.

Devono essere notificate l'Operazione che determina il raggiungimento o il superamento della soglia e tutte le Operazioni successive effettuate dalla medesima persona nel restante periodo dell'anno civile. Il conteggio riparte dal 1° gennaio di ciascun anno.

La soglia prevista dal presente articolo si intende automaticamente sostituita dall'eventuale diversa soglia pro tempore applicabile in Italia ai sensi dell'articolo 19 MAR e del Regolamento Emittenti Consob.

4. Obblighi di comunicazione delle Persone Rilevanti

Ciascun Soggetto Rilevante e ciascuna Persona Strettamente Associata sono personalmente responsabili della completezza, correttezza e tempestività delle comunicazioni dovute ai sensi della MAR.

Le Operazioni soggette a notifica devono essere comunicate alla Consob e alla Società, tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla Data dell'Operazione, utilizzando il modello previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523, riportato nell'Allegato A.

Non è previsto un autonomo obbligo del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Associata di trasmettere la notifica direttamente a Borsa Italiana S.p.A. La diffusione al mercato è effettuata dalla Società secondo l'articolo 6.

La comunicazione alla Consob è effettuata mediante i canali e secondo le modalità pro tempore indicate dalla stessa Consob. Il Soggetto Preposto rende disponibili alle Persone Rilevanti le istruzioni operative aggiornate.

Su richiesta del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Associata e sulla base di apposito mandato scritto, la Società può curare la trasmissione della notifica alla Consob per conto dell'interessato. Il mandato non trasferisce alla Società la responsabilità primaria dell'interessato per la completezza, correttezza e tempestività dei dati comunicati.

5. Soggetto Preposto e flussi interni

Il responsabile della funzione Investor Relations è nominato Soggetto Preposto al ricevimento e alla gestione delle comunicazioni, alla tenuta degli elenchi e al coordinamento degli adempimenti della Società. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un sostituto o attribuire la funzione a un diverso soggetto.

Per consentire alla Società di rispettare i propri termini di pubblicazione, ciascuna Persona Rilevante trasmette al Soggetto Preposto il modello completo senza indugio e, ai fini interni, entro la fine del primo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, all'indirizzo investorelations@lucisanomediagroup.com o al diverso indirizzo comunicato dalla Società.

L'eventuale termine interno più breve non modifica il termine legale massimo di tre giorni lavorativi né la responsabilità personale dell'interessato.

Il Soggetto Preposto conferma per iscritto la ricezione, verifica la completezza formale dei dati e, in caso di informazioni mancanti o incoerenti, richiede immediatamente le necessarie integrazioni. La verifica formale non comporta assunzione di responsabilità sul contenuto della notifica.

Le Persone Rilevanti devono comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto ogni correzione di una notifica già trasmessa, utilizzando il modello previsto e indicando che si tratta di una modifica.

6. Adempimenti della Società

Ricevuta una notifica completa, il Soggetto Preposto predispone la comunicazione al pubblico e coinvolge, ove previsto e compatibilmente con i termini applicabili, l'Euronext Growth Advisor e le altre funzioni aziendali competenti.

La Società rende pubbliche le informazioni contenute nella notifica entro due giorni lavorativi dal loro ricevimento, mediante SDIR e secondo la Normativa Internal Dealing e il Regolamento Emittenti EGM. La comunicazione è inoltre resa disponibile sul sito internet della Società per il periodo previsto dalla normativa applicabile.

Il testo della comunicazione è sottoposto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato o al diverso soggetto delegato per l'approvazione, fermo restando che il relativo processo non può determinare il superamento dei termini applicabili.

La Società conserva la notifica ricevuta, la prova della diffusione e la relativa documentazione in modo sicuro e tracciabile per almeno cinque anni, salvo il maggior termine previsto dalla normativa applicabile o dalle regole interne di conservazione.

7. Periodi di chiusura (black-out periods)

Fermi i divieti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, i Soggetti Rilevanti non possono effettuare, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni durante il periodo di trenta giorni di calendario precedente l'annuncio di una relazione finanziaria infrannuale o di una relazione finanziaria annuale che la Società sia tenuta a rendere pubblica ai sensi delle regole della sede di negoziazione o della legge nazionale.

Il Soggetto Preposto comunica per iscritto ai Soggetti Rilevanti le date di inizio e fine dei periodi di chiusura sulla base del calendario finanziario approvato dalla Società. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire ulteriori periodi di astensione, anche per soggetti diversi dai Soggetti Rilevanti, senza che ciò comporti l'automatica applicazione degli obblighi di notifica previsti dall'articolo 19 MAR.

Su richiesta scritta del Soggetto Rilevante, il Consiglio di Amministrazione o il soggetto da esso delegato può consentire un'Operazione durante un periodo di chiusura nei casi previsti dall'articolo 19, paragrafo 12, MAR e dal Regolamento delegato (UE) 2016/522, inclusi, ricorrendone i presupposti, circostanze eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie o operazioni connesse a piani per dipendenti, diritti, qualifiche o fattispecie nelle quali non si modifica la titolarità effettiva dello strumento finanziario.

La Società consente inoltre le Operazioni rientranti nell'articolo 19, paragrafo 12-bis, MAR, quando esse non implicano decisioni di investimento attive del Soggetto Rilevante, derivano esclusivamente da fattori esterni o dall'azione di terzi, oppure sono eseguite sulla base di condizioni predeterminate che il Soggetto Rilevante non può modificare. Il Soggetto Rilevante deve fornire preventivamente le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica dei presupposti.

Ogni autorizzazione o verifica è effettuata caso per caso e non esonera il Soggetto Rilevante dal rispetto

degli articoli 14 e 15 MAR né dagli obblighi di notifica previsti dalla Procedura.

8. Responsabilità, riservatezza e sistema sanzionatorio

Le informazioni e i dati acquisiti in applicazione della Procedura sono trattati esclusivamente per finalità di conformità normativa, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e secondo misure adeguate di sicurezza, riservatezza e tracciabilità.

La violazione della Normativa Internal Dealing può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla MAR, dal TUF, dai regolamenti Consob e dal Regolamento Emittenti EGM, ferme le eventuali responsabilità civili, penali, amministrative e disciplinari.

In caso di violazione della Procedura, la Società può adottare nei confronti del responsabile i provvedimenti consentiti dalla legge, dal rapporto contrattuale e dalle regole interne e può agire per il risarcimento dei danni e per il recupero degli oneri sostenuti, incluse le eventuali sanzioni pecuniarie imputabili alla condotta del responsabile.

Qualora la violazione sia commessa da un amministratore, questi non partecipa alle deliberazioni riguardanti le conseguenze della violazione. Qualora siano coinvolti amministratori in numero tale da impedire una deliberazione indipendente, il Collegio Sindacale adotta o promuove le iniziative di propria competenza.

In caso di notifica tardiva, incompleta o inesatta, il Soggetto Preposto adotta tempestivamente, con il supporto delle funzioni competenti, le misure necessarie per adempiere agli obblighi della Società e correggere le informazioni diffuse, senza pregiudizio per l'accertamento delle relative responsabilità.

9. Disposizioni finali

Il Soggetto Preposto trasmette la Procedura ai Soggetti Rilevanti e raccoglie un'attestazione di ricezione e presa visione, anche mediante strumenti elettronici.

Ciascun Soggetto Rilevante è tenuto a rispettare la Procedura, a collaborare con il Soggetto Preposto, a informare per iscritto le proprie Persone Strettamente Associate e a conservare copia delle relative comunicazioni.

La Procedura ha efficacia nei confronti dei Soggetti Rilevanti dalla comunicazione della loro identificazione e nei confronti delle Persone Strettamente Associate dalla comunicazione ricevuta dal relativo Soggetto Rilevante, indipendentemente dalla restituzione dell'attestazione di presa visione.

Il Soggetto Preposto assicura attività informative periodiche e mette a disposizione istruzioni operative aggiornate, fermo restando che ciascuna Persona Rilevante può richiedere chiarimenti prima di effettuare o notificare un'Operazione.

10. Modifiche

Le modifiche sostanziali della Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, con il supporto del Soggetto Preposto, può apportare modifiche urgenti richieste da norme sopravvenute, dalle autorità competenti o dal Regolamento Emittenti EGM, nonché aggiornamenti meramente formali o organizzativi, con informativa e, ove necessario, ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

I riferimenti a disposizioni normative o regolamentari si intendono effettuati alle medesime disposizioni come successivamente modificate, integrate o sostituite.

Allegato A – Filing Model

Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <i>— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> <i>— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i>

	Codice di identificazione	— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]					
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]					
c)	Prezzo/i e volume/i	<table><tr><th>Prezzo/i</th><th>Volume/i</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]		Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i						
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi:					

		— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Allegato B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica

Articolo 10

Operazioni soggette a notifica

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in

contanti;

e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

⁵ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).